

Allegato "B" all'atto n. 43967/15600 di Repertorio

**CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE
E LAVORO "CIRO MENOTTI"**

SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

- RAVENNA -

S T A T U T O

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA – SCOPO - OGGETTO

Art. 1 – COSTITUZIONE – SEDE - DURATA

Il "CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI", costituito ai sensi della legge 25 giugno 1909, del Regolamento 11 Febbraio 1911 n. 278 e loro successive modificazioni, assume la forma giuridica di consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro ai sensi del D.Lgs 14 dicembre 1947 n. 1577 e successive modificazioni, nella forma della Società cooperativa per azioni denominato "CONSORZIO NAZIONALE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CIRO MENOTTI Società Cooperativa per Azioni" (di seguito "Consorzio").

Esso può operare con le seguenti denominazioni abbreviate: "Consorzio Ciro Menotti", "CCM".

Il Consorzio ha sede nel Comune di Ravenna.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, nonché di istituire e sopprimere sedi secondarie, succursali, unità locali, agenzie e filiali in altre località in Italia e all'estero.

Il Consorzio avrà durata fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci.

Art. 2 – SCOPO

Il Consorzio è retto e disciplinato dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

Lo scopo mutualistico che le cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite intendono perseguire, consorziandosi, è quello di ottenere e realizzare, attraverso l'attività di acquisizione di lavori tramite il Consorzio, opportunità e continuità di occupazione lavorativa per i propri Soci, di migliorare le proprie condizioni economiche ed organizzative e di favorire lo sviluppo della loro attività di impresa.

Il Consorzio intende orientare la propria gestione al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente.

Il Consorzio si propone di assicurare anche ai Soci sovventori, agli azionisti di partecipazione cooperativa e agli altri Soci finanziatori una adeguata tutela sul piano patrimoniale e amministrativo nell'ambito della salvaguardia degli scopi mutualistici perseguiti dalle società cooperative ed enti cooperativi consorziati.

Il Consorzio potrà comunque svolgere la propria attività anche con soggetti terzi non soci.

Art. 3 - OGGETTO

Il Consorzio, agendo nell'interesse dei Soci, può, senza fini di speculazione privata, singolarmente o in associazione temporanea d'impresa, o tramite organismi consortili o in altra forma, partecipando ad appalti, appalti concorso, licitazioni e trattative private, stipulando contratti e convenzioni, sia nel territorio nazionale che all'estero, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o subconcessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge:

a) assumere, da Amministrazioni Statali, anche autonome, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da qualsiasi altro Ente pubblico, nonché dai privati l'appalto o la concessione di opere di qualsiasi genere;

b) assumere dagli stessi enti committenti di cui sopra, la gestione di servizi pubblici, di pubblico interesse o privati.

L'assegnazione dell'esecuzione dei lavori acquisiti per i Soci dovrà avvenire secondo i criteri stabiliti dall'apposito regolamento interno.

Quando all'esecuzione e/o gestione dovesse provvedere direttamente il Consorzio, esso dovrà con assoluta preferenza impiegarvi lavoratori Soci cooperatori delle cooperative consorziate.

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti tecnici, specialistici, organizzativi dei Soci, nonché ai loro interessi imprenditoriali, potrà esercitare le seguenti attività:

- impresa generale di costruzione;
- impresa di ingegneria in genere;
- attività industriali;
- attività di compravendita immobiliare;
- servizi integrati nel settore dell'edilizia, delle infrastrutture e dell'industria;
- realizzazione di interventi mediante la finanza di progetto;
- erogazione di servizi di efficientamento energetico (Energy Service Company – E.S.Co.);
- prestazione di servizi amministrativi, tecnici e logistici, principalmente alle Società da esso controllate o ad esso collegate.

Il Consorzio si propone inoltre di, sia in proprio che per conto terzi, sia in via diretta che in appalto, subappalto, gestione, project financing, concessione o subconcessione, e comunque in qualsiasi altra forma che fosse consentita dalla legge:

a) provvedere all'eventuale rifornimento delle materie prime, degli attrezzi, dei macchinari ed all'eventuale assistenza tecnica ed amministrativa necessari per la buona esecuzione dei lavori e per il miglioramento della loro gestione;

b) istituire e gestire impianti di produzione industriale, attività commerciali e qualsiasi altra attività di servizio;

c) provvedere, a mezzo di ufficio tecnico proprio o dei Soci, allo studio della documentazione tecnica dei lavori da assumere ed alla direzione tecnica dei lavori assunti dal Consorzio; provvedere inoltre a mezzo ufficio tecnico proprio o dei Soci, con eventuale collaborazione di tecnici privati o consulenze specialistiche, alla redazione di progetti per conto di Enti Pubblici o privati sia su incarico degli stessi che per propria iniziativa o per partecipare ad appalti. Tutti gli incarichi di cui alla presente lettera e in generale gli incarichi di carattere tecnico (ad es. direttore di cantiere, direttore di commessa, etc.), se attribuiti (formalmente o meno) da uno o più Soci, saranno economicamente a carico del/i Socio/i, senza che dalla attribuzione di tali incarichi possa derivare alcuna obbligazione economica a carico del Consorzio.

d) assistere e rappresentare i Soci sia nei rapporti reciproci che nei rapporti con Pubblica Amministrazione, Istituti di credito, Enti privati;

e) vigilare perché i patti intervenuti fra i Soci impegnati nell'esecuzione congiunta di un lavoro siano rispettati;

f) facilitare il credito ai Soci mediante anticipazioni sui lavori, il rilascio di fidejussioni ed avalli ed in genere di garanzie;

g) intraprendere ogni attività rientrante nell'oggetto sociale idonea a procurare lavoro per i Soci.

Il Consorzio, può svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attività connessa od affine a quelle sopra elencate e quanto altro si proponga con lo scopo di diffondere i principi della cooperazione mutualistica.

Esso può compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione dello svolgimento di attività finanziaria nei confronti del pubblico e delle altre attività oggetto di riserva di legge ai sensi del D.L. 385/1993 e del D.L. 58/1998) necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

Pertanto, esso potrà, fra l'altro:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre società, società consortili, associazioni, consorzi, enti, gruppi europei di interesse economico e quant'altro, pubblici e privati, nazionali ed esteri, che svolgano attività analoghe, accessorie o complementari all'attività sociale;
- concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni altra garanzia, sotto qualsiasi forma, a favore degli enti e società, cui il Consorzio aderisce, o di terzi, per l'ottenimento del credito o per la partecipazione a gara d'appalto.

Il Consorzio potrà:

- a) costituire patrimoni di cui all'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
- b) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, come previsto ed ai fini di cui all'art. 4 della legge n. 59 del 31/01/1992;
- c) adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale come previsto ed ai fini di cui all'art. 5 della legge n. 59 del 31/01/1992;
- d) emettere gli strumenti finanziari previsti dall'art. 2526 c.c. disciplinati dal Capo II del Titolo II del presente Statuto;
- e) gestire il proprio patrimonio e le proprie disponibilità finanziarie, nonché acquistare e vendere titoli pubblici italiani e/o di paesi appartenenti alla Comunità Europea.

Il Consorzio si propone, altresì, di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo. Esso potrà quindi:

- a) aderire ad una delle organizzazioni di rappresentanza, ai suoi organismi periferici ed alle sue articolazioni di categoria o settore, nonché ad altri organismi consortili, economici, fidejussori o sindacali che si propongano iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro, di servizio, di agevolazione degli scambi, degli approvvigionamenti e del credito;
- b) partecipare ad iniziative tese alla diffusione degli ideali cooperativi ed allo sviluppo del Movimento Cooperativo;
- c) organizzare e coordinare le attività previdenziali, assistenziali e ricreative a beneficio dei Soci;
- d) diffondere i principi della sana cooperazione;
- e) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico.

TITOLO II

SOCI

Art. 4 – CATEGORIE DEI SOCI

I Soci si suddividono in:

- Soci operatori;
- Soci sovventori;

- azionisti di partecipazione cooperativa;
- altri Soci finanziatori.

CAPO I
SOCI COOPERATORI
Art. 5 – SOCI COOPERATORI

Possono far parte del Consorzio:

- i. le Società cooperative di produzione e lavoro;
- ii gli Enti cooperativi legalmente costituiti, iscritti nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del codice civile e dall'art.2 del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 23 giugno 2004;
- iii. le persone giuridiche che siano soggette alla direzione e coordinamento, al controllo o collegamento, determinato in base all'art. 2359 del codice civile, del Consorzio o di Cooperative le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico del Consorzio e comunque i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio;
- iv. le persone giuridiche il cui capitale sociale sia detenuto, direttamente o indirettamente, in maggioranza dal Consorzio o da Cooperative le cui attività siano strumentali al perseguimento del fine mutualistico del Consorzio e comunque i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli del Consorzio.

Il numero delle Società cooperative aderenti al Consorzio è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge; in ogni caso non potrà essere inferiore a $\frac{3}{4}$ del numero complessivo dei Soci.

Art. 6 – ATTIVITA' DEI SOCI COOPERATORI

I Soci cooperatori nell'ambito del Consorzio:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione;
- b) partecipano all'elaborazione dei programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi del Consorzio;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio di impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per il Consorzio stesso;
- e) non possono arrecare danni al Consorzio mediante lo svolgimento della loro attività.

Art. 7 - DOMANDA E PROCEDURE DI AMMISSIONE

I Soci Cooperatori che intendono associarsi al Consorzio, devono presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, sottoscritta dal loro legale rappresentante, con le seguenti indicazioni:

- a) la denominazione o ragione sociale, la sede, l'oggetto sociale ed il codice fiscale;
- b) l'organo sociale che per Statuto ha deliberato la domanda di adesione;
- c) il numero dei Soci iscritti ed il capitale sociale sottoscritto e versato;
- d) l'ammontare delle azioni che si intendono sottoscrivere, nel rispetto dei limiti di legge e dei limiti di partecipazione stabiliti dall'Assemblea;
- e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ai regolamenti interni, di cui si dichiara di avere preso conoscenza ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

La domanda inoltre deve essere corredata da:

- 1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto sociale e delle eventuali modificazioni;
- 2) se l'aspirante Socio è Società cooperativa o Ente cooperativo, la certificazione comprovante l'iscrizione nell'apposito Albo previsto dalle leggi in materia cooperativa; nel caso di Persone giuridiche di cui ai punti 5.iii e 5.iv dello Statuto, l'attestazione prodotta dalla/e Cooperativa/e collegata/e o che detiene/detengono il controllo e che esercita/esercitano la direzione e il coordinamento o che, anche indirettamente, detengono la maggioranza del capitale sociale;
- 3) elenco nominativo: dei Soci, dei componenti il Consiglio di Amministrazione, dei componenti il Collegio Sindacale e di eventuali altri organi amministrativi e di controllo;
- 4) estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha approvato l'adesione;
- 5) dichiarazione di insussistenza di cause di esclusione dalle gare di appalto pubbliche per opere, forniture e servizi previste dalla legislazione italiana;
- 6) per i Soci non ancora iscritti nelle white list della provincia di competenza o in elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, copia della domanda di iscrizione e dichiarazione rese ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi della legislazione vigente, attestanti l'insussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste da tale legislazione antimafia, nonché dichiarazione del legale rappresentante della società istante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00 che non ricorrono in capo alla società le fattispecie ostative previste dalla legislazione antimafia;
- 7) per i Soci iscritti nelle white list della provincia di competenza o in elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, copia dell'iscrizione e dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/00, di non aver ricevuto comunicazioni relative a provvedimenti: a) di diniego di iscrizione nelle sopra menzionate white list o elenco equivalente ai sensi della legislazione vigente, per mancato possesso dei requisiti richiesti dalla normativa applicabile; b) di cancellazione dai predetti elenchi conseguenti all'accertata insussistenza della condizioni richieste per la permanenza nell'elenco stesso; c) di interdittiva antimafia.
- 8) tutti gli altri documenti che l'aspirante Socio intendesse produrre a maggior suffragio di quelli prescritti.

Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio si riserva il diritto di chiedere ulteriori notizie o documentazione che ritenga necessario.

Il Consiglio di Amministrazione, accertata la esistenza dei requisiti di ammissibilità e l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda.

In ogni caso, l'ammissione di nuovi Soci operatori deve essere coerente con la capacità del Consorzio di soddisfare gli interessi di tutti i Soci e compatibile con le strategie imprenditoriali del Consorzio medesimo, nel rispetto dello spirito mutualistico.

A tale fine, si potrà tenere conto, tra l'altro, di eventuali rapporti degli aspiranti Soci con Società controllate, direttamente o indirettamente, dal Consorzio.

Nel caso di non accoglimento della domanda, il Consiglio comunica i motivi della reiezione.

La deliberazione di ammissione dovrà essere comunicata all'interessato ed avrà effetto dal momento in cui il Socio proponente verrà a conoscenza del positivo accoglimento della domanda. Gli amministratori provvederanno all'annotazione

nel libro dei Soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano state sottoscritte e versate le azioni nei termini stabiliti dal presente Statuto

Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bilancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci.

Art. 8 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

I Soci operatori ammessi sono obbligati a:

- a) versare l'importo delle azioni sottoscritte nei termini e con le modalità stabiliti dal presente statuto;
- b) versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- c) versare la tassa di ammissione nei termini e modalità stabiliti dal presente Statuto;
- d) osservare lealmente il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) accettare e seguire la disciplina stabilita dal Consorzio per l'esecuzione dei lavori loro assegnati, utilizzando la propria organizzazione aziendale ed assumendo a proprio carico: tutte le spese ed oneri, le responsabilità esecutive ed organizzative ed i rischi connessi;
- f) collaborare con i dirigenti del Consorzio per eventuali verifiche tecnico-amministrative, per il rispetto dei patti fra più Soci operatori; accettare la direzione tecnica del Consorzio nei lavori assegnati;
- g) non ledere gli interessi del Consorzio e degli altri Soci Operatori;
- h) corrispondere al Consorzio i contributi consortili, nella misura ed alle condizioni previste dai regolamenti interni; nonché i compensi ad esso spettanti per i servizi prestati;
- i) contribuire al raggiungimento degli scopi consortili.

I Soci operatori possono effettuare conferimenti in denaro, beni in natura o crediti; i conferimenti sono rappresentati da azioni.

Il numero delle azioni che i Soci operatori dovranno sottoscrivere, il cui valore complessivo non potrà essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila/00), sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione nel provvedimento di ammissione, che stabilirà altresì i termini per il relativo versamento.

L'Assemblea dei Soci ha la facoltà di determinare: il valore nominale di ogni singola azione variabile tra il limite minimo e quello massimo previsto dalla legge; i limiti minimo e massimo del valore complessivo delle azioni sottoscritte dai Soci operatori, comunque entro il limite massimo consentito dalla legge.

E' data facoltà all'Assemblea dei Soci di deliberare incrementi della quota azionaria di ogni Socio operatore in relazione alla quantificazione dei servizi prestati dal Consorzio sulla base di criteri da definirsi da parte dell'Assemblea stessa con apposito regolamento.

L'incremento della partecipazione azionaria dovrà essere versato entro l'anno successivo alla delibera dell'Assemblea (se da tale organo provenga la delibera di aumento del capitale) con la facoltà per il Consorzio di trattenere, in compensazione, l'importo delle somme eventualmente dovute ai Soci a qualsiasi titolo.

I Soci operatori hanno il diritto di esaminare il libro dei Soci ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. Essi, inoltre, quando almeno un decimo del numero complessivo lo richieda, hanno diritto di esaminare, attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di Amministrazione.

I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti, non spettano ai Soci cooperatori che siano in mora per il mancato versamento delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con il Consorzio, compresa la mancata esecuzione dei lavori loro assegnati.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITA' DI CONSORZIATO

La qualità di Socio consorziato si perde per recesso, esclusione.

Art. 10 – RECESSO

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il recesso è consentito al Socio cooperatore che non abbia più i requisiti per l'ammissione, oppure che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi consortili.

Con riferimento al divieto di trasferimento delle azioni sottoscritte da ogni Socio, è fatto salvo il suo diritto di recedere, sempre mediante lettera raccomandata al Consorzio, con preavviso di 90 giorni e non prima che siano decorsi due anni dal suo ingresso nel medesimo. Il recesso non può essere parziale.

Spetta al Consiglio di Amministrazione del Consorzio constatare se ricorrono i motivi che, a norma del presente Statuto e della legge, legittimino il recesso ed a provvedere di conseguenza nell'interesse del Consorzio.

La domanda di recesso deve essere comunicata al Consorzio tramite lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata. Il Consiglio di Amministrazione deve esaminarla e deliberare in merito entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non sussistono i presupposti per il recesso, il Consiglio di Amministrazione deve darne immediata comunicazione al Socio, che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione innanzi agli Organi competenti.

La delibera che ammette il recesso è annotata a libro Soci e diviene efficace, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data della comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda e, per quanto riguarda il rapporto mutualistico tra Consorzio e Socio, con la chiusura dell'esercizio in corso, se il recesso è stato manifestato almeno tre mesi prima; in caso contrario, la delibera diviene efficace con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 11 – ESCLUSIONE

L'esclusione può essere disposta dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del Socio consorziato che:

- a) non risulti avere più o abbia perso i requisiti di ammissibilità e/o che non sia più nelle condizioni, per qualsiasi causa, di partecipare al conseguimento degli scopi sociali, ivi compresa l'impossibilità di eseguire i lavori assegnati dal Consorzio;
- b) non ottemperi alle obbligazioni derivanti dal presente statuto, dai regolamenti interni, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali o dal rapporto mutualistico con gravi inadempimenti;
- c) non osservi il presente statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al Socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d) pur dopo formale sollecitazione e diffida da parte del Consiglio di Amministrazione con termine di quindici giorni, si renda moroso, oltre che nel versamento delle azioni sottoscritte e della tassa di ammissione, altresì nel pagamento dei debiti eventualmente contratti verso il Consorzio a qualsiasi titolo;
- e) che subisca condanne definitive ai sensi del D.lgs. 231/2001;
- f) che sia destinatario di un qualsiasi provvedimento previsto dalla legislazione

antimafia;

g) non esegua le attività assegnate con la dovuta diligenza rendendosi inadempiente nei confronti dei Committenti e arrecando, conseguentemente, un danno economico e di credibilità/reputazione al Consorzio;

h) in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare moralmente o materialmente il Consorzio.

Il provvedimento di esclusione si applica anche al Socio che sia dichiarato fallito o sottoposto alla liquidazione coatta amministrativa o abbia deliberato la liquidazione volontaria, oppure sia incorso in una qualsiasi procedura concorsuale ovvero che versi in situazioni economiche patrimoniali di tale gravità da non consentire il proseguimento del rapporto sociale o la regolare e tempestiva esecuzione delle opere affidategli dal Consorzio.

All'esclusione si applica la procedura di cui all'art. 2533 del codice civile.

In particolare, la deliberazione di esclusione ha effetto dall'annotazione nel libro dei Soci, da eseguirsi a cura del Consiglio di Amministrazione.

L'esclusione è causa automatica di revoca dei lavori assegnati dal Consorzio, con applicazione delle norme previste dal regolamento del Consorzio ed in particolare di quanto previsto dall'art. 13 del citato Regolamento. Pertanto, in caso di revoca dell'assegnazione dei lavori, eventuali crediti della Consorziata revocata non saranno esigibili prima della approvazione del certificato di collaudo da parte del Committente.

È sempre salvo il diritto del Consorzio di compensare i debiti verso le associate con i propri crediti nei confronti delle stesse, da qualsiasi causa siano determinati.

Art. 11bis – CESSIONE DI AZIENDA

L'impresa consorziata può cedere liberamente i rami di azienda non comprendenti i lavori assegnati da parte del Consorzio.

Le cessioni di rami di azienda comprensive di lavori assegnati da parte del Consorzio possono essere invece effettuate solo a favore di altra impresa associata del Consorzio medesimo. La violazione del presente obbligo importa la inopponibilità della cessione al Consorzio.

Art. 12 – CONTROVERSIE IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai Soci interessati mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

L'esercizio del diritto di recesso deve essere comunicato dal Socio al Consorzio mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata.

Le contestazioni relative ai provvedimenti di esclusione dei Soci, così come le contestazioni concernenti l'esercizio del recesso da parte dei Soci, dovranno essere fatte valere entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione rispettivamente del provvedimento di esclusione o della dichiarazione di recesso.

Le controversie che insorgessero tra i Soci ed il Consorzio in merito alle esclusioni o al recesso saranno demandate alla decisione del Tribunale di Bologna Sezione Imprese, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

Art. 13 – LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE SOCIALE

I Soci receduti o esclusi hanno soltanto diritto al rimborso delle somme effettivamente versate per liberare le azioni da esse sottoscritte, aumentate di quelle agli stessi eventualmente attribuite per rivalutazione, ai sensi del successivo art. 21 del presente Statuto.

La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo

scioglimento del rapporto sociale fra il Consorzio e il Socio diventa operativo, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e, comunque, in misura mai superiore all'importo di cui al comma precedente.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio, salvo il diritto di ritenzione spettante al Consorzio fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

I Soci receduti o esclusi avranno altresì diritto alla quota dei dividendi eventualmente maturati, dei quali sia stata deliberata la distribuzione, relativi al bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

I Soci receduti o esclusi dovranno richiedere per iscritto il rimborso delle azioni loro spettanti entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo. Decorso tale periodo, senza che sia pervenuta richiesta scritta al Consorzio, il diritto al rimborso cadrà in prescrizione e le azioni saranno acquisite dal medesimo ed accantonate alla riserva indivisibile.

La liquidazione delle azioni avverrà nei termini e nei modi stabiliti dagli articoli 2532 e 2535 Codice Civile, con esclusione del rimborso del sovrapprezzo eventualmente versato.

CAPO II
SOCI FINANZIATORI E ALTRI SOTTOSCRITTORI
DI TITOLI DI DEBITO
SEZIONE I
SOCI SOVVENTORI

Art. 14 –SOCI SOVVENTORI

Qualora vengano costituiti dal Consorzio, con deliberazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 legge n. 59/1992, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto sociale, possono essere ammessi Soci sovventori nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Il numero dei Soci sovventori è illimitato.

Possono essere Soci sovventori le persone fisiche di buona condotta morale, le società di capitali, persone giuridiche o società di persona o enti.

I conferimenti effettuati dai Soci sovventori, sia in denaro, sia in natura, sia in crediti vanno a formare il capitale sociale dei Soci sovventori.

Chi intende diventare Socio sovventore dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione apposita domanda scritta contenente: se persona fisica, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, ovvero, se persona giuridica, denominazione sociale e sede legale; numero delle azioni che intende sottoscrivere; impegno ad osservare il presente statuto e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali del Consorzio; ogni altra ed eventuale indicazione stabilita dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione.

Sull'accettazione della domanda è competente a deliberare il Consiglio di Amministrazione, che provvede all'annotazione nell'apposito libro dei Soci sovventori.

I Soci sovventori sono obbligati:

- al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla stessa Assemblea che ne delibera l'emissione, di cui al primo comma;
- all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Il Socio sovventore ha diritto di recedere dal Consorzio, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del suo rapporto sociale con il Consorzio stesso eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di sovvenzione; in tal caso, il recesso avrà effetto negli stessi termini stabiliti per il recesso dei Soci Cooperatori. Al Socio sovventore receduto spetterà il rimborso delle proprie azioni, da liquidarsi con le stesse modalità previste per la liquidazione delle azioni dei Soci cooperatori, in misura non superiore al valore nominale delle azioni versate ed eventualmente rivalutate.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non sono comunque rimborsabili.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di sovvenzione è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

SEZIONE II

AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Art. 15 – AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Ove l'Assemblea Ordinaria dei Soci abbia adottato le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 della legge n. 59/1992, potrà altresì deliberare l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di Legge, comunque per un ammontare non superiore al valore contabile del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato a norma di legge.

Tali azioni dovranno essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai Soci cooperatori, nei modi e nei termini fissati dall'Assemblea predetta.

L'Assemblea, all'atto dell'adozione dei programmi di cui al comma precedente, ne stabilisce altresì la durata.

I sottoscrittori di tali azioni saranno ammessi come Soci del Consorzio.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa sono obbligati:

- a) al versamento delle azioni sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dalla stessa Assemblea che ne delibera l'emissione, di cui al primo comma;
- b) all'osservanza dello statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa hanno diritto di recedere dal Consorzio, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, qualora sia decorso il periodo minimo di durata del loro rapporto sociale con il Consorzio stesso eventualmente stabilito dall'Assemblea che delibera l'emissione delle azioni di partecipazione cooperativa.

In caso di recesso, essi avranno diritto al rimborso delle loro azioni, da liquidarsi, per quanto compatibile, nei modi e nei termini previsti per il rimborso delle azioni dei Soci cooperatori.

Le somme eventualmente versate a titolo di sovrapprezzo non saranno comunque rimborsabili.

Gli azionisti di partecipazione cooperativa si riuniscono in speciale Assemblea, convocata dagli Amministratori del Consorzio o dal Rappresentante comune, per:

- a) deliberare sulla nomina e sulla revoca del Rappresentante comune;
- b) deliberare sull'approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci che

possono pregiudicare i diritti della categoria;

c) deliberare sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;

d) esprimere un parere motivato sullo stato di attuazione dei programmi pluriennali di cui al presente articolo;

e) deliberare sugli altri oggetti di interesse comune.

L'Assemblea speciale è convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario o quando almeno un terzo degli azionisti di partecipazione cooperativa ne faccia richiesta.

Si applicano, in quanto compatibili, all'Assemblea Speciale degli Azionisti di partecipazione cooperativa, le disposizioni degli articoli dal 31 al 35 del successivo Titolo V, Capo I.

Il Rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea speciale e deve tutelare i loro interessi comuni nei rapporti con il Consorzio.

Egli ha diritto di esaminare i libri sociali richiamati dall'articolo 2545-bis del Codice Civile e di ottenerne estratti; ha altresì diritto di assistere all'Assemblea del Consorzio e di impugnare le deliberazioni.

Il Rappresentante comune degli azionisti di partecipazione cooperativa non può essere un rappresentante dei Soci cooperatori.

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, la disciplina delle azioni di partecipazione cooperativa è disposta, in conformità alla normativa vigente in materia, da apposito regolamento approvato dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, che dovrà determinare altresì l'eventuale durata minima del rapporto sociale, anche ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

SEZIONE III

ALTRI SOCI FINANZIATORI

Art. 16 – STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI

Possono essere ammessi come Soci finanziatori del Consorzio, ai sensi dell'art. 2526 C.C., i sottoscrittori di altri strumenti finanziari, oltre a quelli previsti dagli artt. 4, 5 e 6 della legge n. 59/92 e di cui alle precedenti Sezioni I e II.

Art. 17 – EMISSIONE

L'emissione delle azioni destinate ai Soci finanziatori, di cui al presente Capo, deve essere disciplinata con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, con la quale devono essere stabiliti: l'importo complessivo dell'emissione; le modalità di esercizio del diritto di opzione dei Soci sulle azioni emesse, ovvero l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524 e 2441 C.C. e in considerazione dei limiti disposti per le Cooperative consorziate dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514 C.C., autorizzazione che dovrà essere specificata su proposta motivata degli amministratori stessi; gli eventuali diritti amministrativi attribuiti ai sottoscrittori delle azioni.

Ai Soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

Art. 18 – PRIVILEGI PATRIMONIALI

Le azioni dei Soci finanziatori, di cui alla presente Sezione, possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili secondo quanto stabilito dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

La deliberazione dell'Assemblea che ne determina l'emissione stabilirà la misura di cui al comma precedente e potrà, inoltre, stabilire se la predetta remunerazione

delle azioni dovrà essere corrisposta anche nel caso in cui l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei Soci cooperatori.

La remunerazione delle azioni sottoscritte dai Soci cooperatori, in qualità di Soci finanziatori, non può essere superiore a due punti rispetto al limite previsto per i dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 C.C..

La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire, in favore delle azioni destinate ai Soci finanziatori diversi dai Soci cooperatori, l'accantonamento di parte degli utili netti annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al rapporto fra patrimonio netto e capitale conferito dai Soci finanziatori medesimi.

La deliberazione di emissione delle azioni potrà stabilire il diritto di recesso dei Soci finanziatori, oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C. C., qualora sia decorso un periodo minimo di durata del loro rapporto sociale, comunque non inferiore a cinque anni.

In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso delle azioni dovrà avvenire ai sensi degli artt. 2437-bis e seguenti C.C..

Art. 19 – PARTECIPAZIONE ALLE ASSEMBLEE GENERALI E ASSEMBLEA SPECIALE

I Soci finanziatori partecipano alle Assemblee generali dei Soci mediante votazioni separate.

Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal presente Statuto, i Soci finanziatori sono costituiti in Assemblea speciale.

L'Assemblea speciale è convocata dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio o dal rappresentante comune della categoria, quando questi lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori di azioni della categoria.

Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono determinate in base a quanto previsto dagli artt. dal 31 al 35 del Titolo V, Capo I del presente Statuto.

SEZIONE IV

STRUMENTI FINANZIARI NON PARTECIPATIVI

Art. 20 - EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI DI DEBITO

Con deliberazione dell'Assemblea Straordinaria dei Soci, il Consorzio può emettere obbligazioni nonché strumenti finanziari di debito, diversi dalle obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti C.C..

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea Straordinaria, sono stabiliti:

l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

le modalità di circolazione;

i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;

il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'Assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

TITOLO III

PATRIMONIO DEL CONSORZIO - AZIONI

Art. 21 - PATRIMONIO CONSORTILE

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale che, ai sensi di Legge, è variabile ed è formato:

a.1 - da un numero illimitato di azioni nominative ciascuna del valore nominale variabile tra il limite minimo e quello massimo previsto dalla legge, sottoscritte dai Soci Cooperatori;

a.2 - dalle azioni sottoscritte dai Soci sovventori, destinate ai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, di cui all'art. 4 L. n. 59/92;

a.3 - dalle azioni di partecipazione cooperativa di cui all'art. 5 L. 59/92;

a.4 - dalle azioni sottoscritte dai Soci finanziatori, di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II.

b) dal fondo di riserva legale indivisibile, costituito dalla destinazione degli utili netti come indicato nell'art 29;

c) da eventuali fondi di riserva straordinaria indivisibile, costituiti dalla destinazione degli utili netti come indicato nell'art 29;

d) dall'eventuale fondo di riserva per sovrapprezzo azioni;

e) da ogni altro fondo avente natura di riserva indivisibile costituito o previsto per legge;

f) dalla tassa di ammissione.

g) dalla riserva divisibile formata con le quote di utili di esercizio di cui all'art. 29 del presente statuto;

Sono ammessi conferimenti, oltre che di denaro, di beni in natura e di crediti, ai sensi degli articoli 2342 e 2343 Codice Civile, da parte dei Soci; nonché di qualsiasi altro bene comunque e sotto qualunque titolo pervenuto al Consorzio.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto il Consorzio con il suo patrimonio e, conseguentemente, i Soci nei limiti delle azioni sottoscritte ed eventualmente assegnate.

Art. 22 – INDIVISIBILITA' DELLA RISERVA

Tutte le riserve, comunque costituite, facenti parte del patrimonio, salvo quella di cui alla lettera d) non possono essere distribuite sotto qualsiasi forma fra i Soci cooperatori né durante la vita del Consorzio né in sede di scioglimento.

La riserva divisibile di cui alla lettera g) può essere ripartita esclusivamente tra i sottoscrittori, diversi dai Soci cooperatori, delle azioni di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II.

Art. 23 – AZIONI

Le azioni si distinguono in:

a) ordinarie, riservate ai Soci cooperatori;

b) di sovvenzione, riservate ai Soci sovventori;

c) di partecipazione cooperativa, riservate agli azionisti di partecipazione cooperativa;

d) finanziarie, riservate ai Soci finanziatori, di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II.

Le azioni ordinarie sono nominative.

Le azioni devono essere sottoscritte dai Soci cooperatori immediatamente dopo la ricevuta comunicazione della deliberazione di ammissione e i relativi importi devono essere versati nei modi e nei termini stabiliti dal presente statuto.

Il Consorzio ha la facoltà di ritenere, sulle somme dovute ai Soci cooperatori per i lavori eseguiti, la parte di capitale sociale sottoscritto non ancora versato.

Le azioni sottoscritte dai Soci sovventori sono nominative.

Le azioni di partecipazione cooperativa potranno essere anche al portatore, se interamente liberate.

Il valore nominale delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa, le modalità ed i termini del versamento, l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo ed i privilegi nella ripartizione degli utili ed esse relativi saranno stabiliti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

La riduzione del capitale sociale del Consorzio in conseguenza di perdite comporterà la riduzione del valore nominale delle azioni dei Soci nel seguente ordine: azioni sottoscritte dai Soci operatori; azioni sottoscritte dai Soci sovventori; azioni sottoscritte dai Soci finanziatori di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II; azioni di partecipazione cooperativa.

L'Assemblea potrà stabilire le altre condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione e delle azioni di partecipazione cooperativa, al momento della loro emissione.

I conferimenti dei Soci finanziatori, di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II, sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta) ciascuna; i versamenti sulle azioni sottoscritte, da liberarsi in denaro, potranno essere effettuati con le modalità e i termini previsti dall'Assemblea che ne delibera l'emissione.

Con riferimento a qualsiasi tipo di azioni, il Consorzio avrà la facoltà di non emettere i relativi titoli, ai sensi dell'art. 2346, 1° comma C.C..

Art. 24 – TRASFERIBILITA' DELLE AZIONI ORDINARIE

Le azioni sottoscritte dai Soci operatori non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, con effetto verso il Consorzio, senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'art. 2530 u.c. Codice Civile, le azioni sottoscritte dai Soci operatori non possono essere cedute o trasferite a qualsiasi titolo con effetto verso il Consorzio.

Art. 25 – TRASFERIBILITA' DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

Le azioni di sovvenzione e le azioni di partecipazione cooperativa sono liberamente trasferibili per atto tra vivi; tuttavia, l'Assemblea potrà stabilire le condizioni, alle quali sarà subordinata eventualmente la trasferibilità delle azioni di sovvenzione, al momento della loro emissione.

Le azioni di sovvenzione sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a terzi o ad altri Soci, ad eccezione dei Soci operatori.

Le azioni di partecipazione cooperativa e le azioni finanziarie di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II sono liberamente trasferibili per atto tra vivi a terzi o ad altri Soci. In caso di trasferimento ai Soci operatori, si applicherà la disciplina prevista dall'art. 2514, lettere b) e c) C.C..

L'Assemblea Straordinaria di emissione di tali azioni potrà sottoporre il loro trasferimento a particolari condizioni ai sensi dell'art. 2355-bis, C.C..

Il Socio finanziatore che intenda trasferire le azioni dovrà darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, indicando l'acquirente ed il Consiglio avrà la facoltà di pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

Art. 26 – AZIONI PROPRIE

Il Consorzio può, in conformità al disposto di cui all'art. 2529 c.c. e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2545-quinquies, acquistare proprie azioni ordinarie, di sovvenzione e finanziarie purché ciò sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito all'acquisto, in ogni caso la società non potrà emettere nuove azioni ordinarie, di sovvenzione e finanziarie se

non dopo aver ricollocato tutte quelle da essa possedute.

Il corrispettivo dell'acquisto delle proprie azioni ordinarie, di sovvenzione e finanziarie non potrà, comunque, eccedere il loro valore nominale.

In tema di acquisto di azioni proprie, ordinarie, di sovvenzione e finanziarie, le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono, in ogni caso, insindacabili e non necessitano di motivazione alcuna.

Art. 27 – TASSA DI AMMISSIONE

I Soci cooperatori che verranno ammessi al Consorzio dopo la sua costituzione, oltre all'importo delle azioni sottoscritte ai sensi dell'art. 7, devono versare una tassa di ammissione che sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione annualmente.

La tassa di ammissione deve essere versata all'atto della accettazione della domanda di associazione.

TITOLO IV

GESTIONE SOCIALE - BILANCIO

Art. 28 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO - RISTORNI

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge in materia.

Nel Bilancio devono essere riportati separatamente i dati dell'attività svolta con i Soci cooperatori e con i terzi, distinguendo le eventuali diverse gestioni mutualistiche.

Il Consiglio di Amministrazione nella nota integrativa ed il Collegio Sindacale nella propria relazione documentano la condizione di prevalenza, ai sensi dell'art. 2513 Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione deve indicare, nella relazione di cui all'art. 2428 Codice Civile, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico in conformità con il carattere di organismo cooperativo a mutualità prevalente del Consorzio.

Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla fine dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, nel caso in cui il Consorzio sia tenuto alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto del Consorzio medesimo; in caso di dilazione del termine, il Consiglio di Amministrazione ne segnala le ragioni nella relazione di cui all'art. 2428 Codice Civile, dopo avere, con propria deliberazione assunta prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, enunciato le particolari esigenze per cui si rendesse necessario il ricorso al maggior termine.

Il Consiglio di Amministrazione, nel redigere il progetto del bilancio d'esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito ai Soci cooperatori mediante una o più delle seguenti forme: erogazione diretta, aumento del numero delle azioni detenute da ciascun Socio cooperatore.

La ripartizione del ristorno ai singoli Soci cooperatori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra il Consorzio e gli stessi, secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Il Bilancio di esercizio dovrà essere depositato annualmente presso l'apposito Albo previsto dalle leggi in materia cooperativa.

Art. 29 – DESTINAZIONE DEGLI UTILI

L'Assemblea dei Soci delibera sulla ripartizione dell'utile netto, destinandolo:

- a) una quota, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge, al fondo di riserva legale indivisibile;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) una eventuale quota ad aumento gratuito delle azioni sottoscritte e versate nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici;
- d) una eventuale quota, quale dividendo da distribuire in misura non superiore a quanto consentito dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici, e ragguagliato al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato, alla remunerazione delle azioni:

- 1) ordinarie;
- 2) di sovvenzione;
- 3) di partecipazione cooperativa;
- 4) finanziarie di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II.

Ai Soci sovventori ed ai possessori di azioni di partecipazione cooperativa potrà essere riconosciuta, comunque entro i limiti sopra citati, una remunerazione del loro capitale maggiorata in misura non superiore a due punti in più rispetto a quella delle azioni delle Cooperative consorziate.

Ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi previsti dalla Sezione III del Capo II del Titolo II sarà riconosciuta una remunerazione nella misura stabilita dalla deliberazione di emissione;

- e) un'eventuale quota alla riserva divisibile destinata ai possessori di strumenti finanziari partecipativi diversi dai Soci operatori;
- f) l'eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria indivisibile.

In deroga a quanto sopra stabilito, l'Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva straordinaria indivisibile, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici.

In ogni caso non potranno essere distribuiti dividendi e non potrà essere effettuata la rivalutazione gratuita del capitale sociale finché non si sia provveduto alla totale ricostituzione delle riserve eventualmente utilizzate a copertura di perdite di esercizio.

I dividendi non riscossi in un quinquennio dalla data di approvazione del bilancio cui si riferiscono, saranno devoluti alla riserva straordinaria indivisibile.

TITOLO V

ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 30 – ORGANI SOCIALI

Il sistema di Amministrazione adottato è il sistema tradizionale.

Sono organi del Consorzio:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio Sindacale.

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 31 – COSTITUZIONE E DIRITTI DI VOTO

L'Assemblea Generale dei Soci è costituita dai Soci operatori, dai Soci sovventori, dai Soci sottoscrittori di strumenti finanziari dotati di diritti

amministrativi.

Nelle Assemblee hanno diritto di voto i Soci operatori iscritti nel libro Soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora con i versamenti delle azioni sottoscritte.

Ai Soci Cooperatori spetta un numero di diritti di voto determinato proporzionalmente al valore delle azioni da essi effettivamente versate:

- n. 5 voti per capitale versato di pari o superiore a 25.000,00 euro;
- n. 4 voti per capitale versato compreso tra 20.000,00 e 24.999,99 euro;
- n. 3 voti per capitale versato compreso tra 15.000,00 e 19.999,99 euro;
- n. 2 voti per capitale versato compreso tra 10.000,00 e 14.999,99 euro;
- n. 1 voto per capitale versato compreso tra 5.000,00 e 9.999,99 euro.

L'Assemblea Straordinaria ha la facoltà di determinare il numero dei diritti di voto spettanti ai Soci operatori qualora abbia provveduto in precedenza a modificare il valore nominale di ogni singola azione, i limiti minimo e massimo del valore complessivo delle azioni da essi sottoscrivibili, o abbia deliberato incrementi delle quote azionarie dei Soci operatori in relazione alla quantificazione dei servizi prestati, ai sensi dell'art. 8.

Nelle Assemblee hanno altresì diritto di voto i Soci delle altre categorie:

- i Soci sovventori, iscritti nell'apposito libro da almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Essi possono avere diritto a più voti, ai sensi di legge, in relazione all'ammontare dei loro conferimenti, secondo quanto meglio precisato dall'Assemblea al momento dell'emissione delle azioni;
- i sottoscrittori di strumenti finanziari eventualmente dotati di diritti amministrativi di cui alla Sezione III del Capo II del Titolo II, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della loro emissione. Essi hanno diritto ciascuno a più voti proporzionalmente al numero delle azioni sottoscritte.

In ogni caso, ai possessori di strumenti finanziari, di cui alle Sezioni I e III del Capo II del Titolo II, non può essere attribuito più del 30% dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea generale. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tali Soci saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

Fermo restando i divieti di cui all'art. 2372 del Codice Civile, i Soci aventi diritto di intervenire hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro Socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di Socio cooperatore o Socio finanziatore.

Le deleghe debbono essere conferite per iscritto, consegnate al delegato anche a mezzo fax o via posta elettronica con firma digitale, menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate fra gli atti sociali.

La stessa persona, ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile, non può rappresentare in Assemblea più di 10 (dieci) Soci.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario.

La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci e ai dipendenti del Consorzio.

Art. 32 - CONVOCAZIONE

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso

contenente l'ordine del giorno e l'indicazione del luogo dell'adunanza, del giorno e dell'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'avviso di convocazione dovrà essere, alternativamente:

a) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oppure in un quotidiano a diffusione nazionale, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza;

b) comunicato ai Soci con posta elettronica certificata all'indirizzo indicato da ogni singolo Socio presso il Registro delle imprese almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, a sua discrezione ed in aggiunta a quelle obbligatorie stabilite dal terzo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i Soci l'avviso di convocazione delle Assemblee.

In mancanza dell'adempimento di detta formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i Soci aventi diritto di voto, la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti, sui quali non si ritenga sufficientemente informato, e dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

In deroga all'art. 2363 Codice Civile, l'Assemblea può essere convocata in luogo diverso dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i termini di cui al precedente art. 28, comma 6.

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario, per la trattazione e la deliberazione su tutti gli oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale o da un numero di Soci rappresentanti almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i Soci che hanno diritto al voto in Assemblea; in questi ultimi casi, l'Assemblea deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei Soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Per le deliberazioni riguardanti la responsabilità degli Amministratori l'Assemblea viene convocata dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art. 33 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

Sono di esclusiva competenza dell'Assemblea Ordinaria: l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili, la copertura delle perdite; la nomina e la revoca degli amministratori, previa determinazione del loro numero e della durata del loro mandato, fatta salva l'eventuale riserva di nomina a favore dei sottoscrittori di strumenti finanziari; la misura dei compensi da corrispondersi agli amministratori per la loro attività collegiale; la nomina e la revoca dei componenti del Collegio Sindacale, la nomina del Presidente del Collegio Sindacale e il compenso loro spettante; la nomina e la revoca del soggetto al quale è demandato il controllo contabile, determinandone il corrispettivo; le deliberazioni sull'azione di responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del soggetto incaricato del controllo contabile; il valore nominale delle azioni ordinarie e di sovvenzione; la determinazione dei diritti di voto dei Soci Cooperatori, l'autorizzazione al Consiglio di

Amministrazione di eseguire le delibere che devono essere sottoposte al parere dell'Assemblea e in genere tutte le decisioni che non modificano lo statuto.

L'Assemblea Ordinaria dei Soci, inoltre, approva i Regolamenti interni, con le maggioranze previste per l'Assemblea Straordinaria, rendendoli esecutivi.

In materia di strumenti finanziari, l'Assemblea Ordinaria delibera:

- a) l'emissione degli strumenti finanziari previsti dalla Sezioni I (azioni di sovvenzione) e dalla Sezione II del Capo II del Titolo II del presente statuto;
- b) la costituzione di appositi fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale, stabilendo: l'ammontare complessivo del fondo; l'eventuale periodo minimo di durata del rapporto sociale del Socio sovventore; l'eventuale ed ulteriore contenuto della domanda di ammissione a Socio sovventore; l'importo minimo che ciascun Socio sovventore deve sottoscrivere e versare e l'ammontare dell'eventuale sovrapprezzo; i diritti patrimoniali, nonché i privilegi attribuiti alle azioni di sovvenzione; le eventuali condizioni che ne limitano la trasferibilità ed ogni altra caratteristica delle azioni medesime;
- c) l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale e l'emissione di azioni di partecipazione cooperativa, stabilendo la durata dei programmi, l'ammontare complessivo delle azioni da emettere, il loro valore nominale e l'eventuale sovrapprezzo, nonché le caratteristiche di tali azioni nel rispetto delle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti; approva, in sede di approvazione del bilancio, gli stati di attuazione dei programmi pluriennali, previo parere dell'Assemblea speciale degli azionisti di partecipazione cooperativa;

Essa, infine, delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'azione sociale di responsabilità contro gli amministratori può essere esercitata anche dai Soci aventi diritto ad almeno un terzo dei voti complessivamente spettanti agli stessi.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto sociale; sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato del Consorzio; sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori; sull'emissione degli strumenti finanziari di cui alle Sezioni III e IV del Capo II del Titolo II; su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 34 – DELIBERAZIONI DELLE ASSEMBLEE

In prima convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, Soci che rappresentino la metà più uno dei diritti di voto complessivi e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

In seconda convocazione, essa è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti spettanti ai Soci presenti o rappresentati.

In prima convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti, in proprio o per delega, Soci che rappresentino la metà più uno dei diritti di voto complessivi e delibera con il voto favorevole di tanti Soci, presenti o rappresentati, che rappresentino più della metà dei diritti di voto complessivi.

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la presenza e la rappresentanza di oltre un terzo dei Soci aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei diritti di voto presenti e

rappresentati in Assemblea.

Tuttavia anche in seconda convocazione sono necessari la presenza o la rappresentanza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più di un terzo dei diritti di voto complessivi per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale e lo scioglimento anticipato del Consorzio.

In deroga a quanto sopra, risulteranno eletti amministratori e sindaci coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza, fra quelli espressi dai Soci presenti e/o rappresentati in Assemblea.

Art. 35 – SISTEMI DI VOTAZIONE

Salva diversa deliberazione dell'Assemblea, per le votazioni si procede di norma col sistema dell'alzata di mano; per appello nominale solo quando ne faccia domanda un numero di Soci che rappresenti almeno un decimo di tutti i diritti di voto rappresentati.

Allorché si deve procedere alla nomina delle cariche sociali, il sistema di votazione è quello dello scrutinio segreto, salva diversa determinazione dell'Assemblea.

Art. 36 – ASSEMBLEA SPECIALE DEGLI AZIONISTI DI PARTECIPAZIONE COOPERATIVA

Gli azionisti di partecipazione cooperativa non hanno diritto di voto nell'Assemblea generale dei Soci.

Essi si riuniscono nell'Assemblea Speciale, disciplinata dall'art. 6 L. n. 59/92 e successive modificazioni, la quale nomina il loro rappresentante comune, che avrà i compiti e le funzioni previste dalla predetta norma di legge.

All'Assemblea speciale si applicano, in quanto compatibili, le norme previste per le Assemblee dei Soci.

Art. 37 – SVOLGIMENTO E PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria o Straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, salvo che l'Assemblea non elegga chi debba presiederla.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Le funzioni di segretario dell'Assemblea sono attribuite di norma al Segretario del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza alla nomina provvede l'Assemblea.

Se avvengono votazioni a scheda segreta, l'Assemblea sceglie fra i presenti due scrutatori.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il verbale dell'Assemblea Straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 38 - NOMINA – COMPOSIZIONE - DURATA

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo esecutivo del Consorzio ed è composto da 5 a 9 membri eletti dall'Assemblea Ordinaria, previa determinazione del loro numero; essi devono essere scelti fra le persone indicate dai Soci cooperatori e dai Soci finanziatori di cui alle Sezioni I e III del capo II del Titolo II.

Il numero dei Consiglieri eletti fra i Soci finanziatori di cui alle Sezioni I e III del Capo II del Titolo II non può superare:

- un Consigliere se risultano iscritti Soci finanziatori di cui alle Sezioni I e III del Capo II del Titolo II tra 1 e 50;
- due Consiglieri se risultano iscritti oltre 50 Soci finanziatori di cui alle Sezioni I e

III del Capo II del Titolo II.

Gli Amministratori restano in carica tre esercizi; in mancanza di qualsiasi precisa-zione al riguardo, i componenti del Consiglio di Amministrazione, si intendono no-minati per il periodo massimo corrispondente a tre esercizi; scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili.

Essi sono dispensati dal prestare cauzione, ma assumono gli obblighi e le responsabilità di legge.

Salvo quanto disposto dall'art. 2390 Codice Civile, gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di Amministrazione di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione del Consorzio. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche previste dal presente Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Gli amministratori devono astenersi nelle votazioni di assemblee sul bilancio e sulle questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-presidente.

Art. 39 – RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è convocato, anche in luogo diverso dalla sede sociale, con firma disgiunta, dal Presidente o dal Vice Presidente, per loro iniziativa o su richiesta di almeno due componenti o di due sindaci. Nel caso in cui la convocazione avvenga per iniziativa di due consiglieri o di due sindaci l'ordine del giorno deve comprendere gli argomenti eventualmente indicati nella richiesta di convocazione.

Il Consiglio si riunisce di regola una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta ciò sia richiesto ai sensi del precedente comma.

La convocazione è fatta a mezzo di avviso scritto da spedirsi almeno tre giorni prima della adunanza e, nei casi d'urgenza, a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, confermati, in modo che i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando ad esse intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono validamente prese col voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti; a parità di voti prevale la proposta per la quale ha espresso il suo voto il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni sono comunque valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione in carica ovvero la maggioranza e tutti i membri del Collegio Sindacale in carica e tutti gli aventi diritto siano stati comunque preventivamente informati della riunione.

Tuttavia in tale ipotesi ciascun componente del Consiglio di Amministrazione partecipante può opporsi alla discussione degli argomenti su cui non si ritenga sufficientemente informato.

Le votazioni sono normalmente palesi.

Sono invece segrete quando ciò sia richiesto almeno da un Consigliere presente.

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, oltre il Segretario, per la compilazione del verbale, assistono, esprimendo parere consultivo, il Direttore Generale e il Vice Direttore Generale.

Ciascun amministratore deve dare notizia agli altri amministratori ed al Collegio

Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione del Consorzio, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione. In tali casi, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per il Consorzio.

L'intervento alla adunanza del Consiglio può avvenire, anche mediante audio o video conferenza; in tali casi tutti i partecipanti debbono essere identificati, a tutti deve essere consentito di intervenire in tempo reale, di seguire la discussione, di scambiare e visionare documenti ed atti relativi agli argomenti trattati. In caso di riunioni con interventi dislocati in luoghi audio/video collegati, nello stesso luogo occorre che siano presenti il Presidente ed il Segretario della riunione.

Art. 40 – COMPETENZE E POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione provvede, in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione del Consorzio, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

- a) assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione dei Soci Cooperatori e di liquidazione delle azioni loro spettanti;
- b) propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile;
- c) predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra il Consorzio e i Soci cooperatori, nonché i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento del Consorzio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione il Consiglio di Amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi Soci;
- e) convoca l'Assemblea e ne cura l'esecuzione delle deliberazioni;
- f) redige i bilanci e propone il riparto degli utili;
- g) decide sull'assunzione dei lavori, sull'assegnazione della loro esecuzione ai Soci cooperatori e sulla loro eventuale revoca;
- h) decide sulla stipula di atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- i) conferisce procure generali e speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente dal presente Statuto;
- j) assume, licenzia il personale dipendente, fissandone le mansioni e le retribuzioni e decide in merito all'inquadramento ed ai trattamenti economici;
- k) dà l'adesione del Consorzio ad organismi ed associazioni che abbiano per fine lo sviluppo della cooperazione;
- l) costituisce eventuali comitati tecnici, nomina commissioni;
- m) delibera circa l'acquisto e la vendita di beni e di diritti mobiliari ed immobiliari, la concessione di iscrizioni ipotecarie, le cancellazioni, surroghe e postergazioni di

ipoteche;

n) delibera qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico, la Cassa Depositi e Prestiti, nonché presso qualsiasi banca, ufficio, istituto di credito finanziario, sia pubblici che privati quali: qualunque operazione di credito, mutui cambiari ed ipotecari attivi e passivi, apertura di conti correnti attivi e passivi; contrae debiti e concede crediti di qualunque specie;

o) concede avalli cambiari, fideiussioni e garanzie reali a terzi, nell'interesse dei Soci cooperatori e di eventuali organismi e società interessanti il movimento cooperativo in genere, idonee a facilitare al Consorzio o ad altri organismi di cui esso faccia parte o a terzi, l'ottenimento del credito o la partecipazione a gare di appalto;

p) delibera sulla assunzione di partecipazioni anche sotto forma di quote e azioni in Enti cooperativi o privati;

q) delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti in ordine alla costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare, ai sensi degli artt. 2447 – bis e seguenti del codice civile;

r) la locazione di mobili e immobili;

s) sta in giudizio dinanzi a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, nominando avvocati, procuratori, consulenti, periti ed arbitri;

t) nomina uno o più amministratori delegati determinandone le funzioni, le deleghe e gli eventuali compensi;

u) predispone programmi pluriennali del Consorzio;

v) propone all'Assemblea la costituzione dei fondi di cui all'art. 4 della L. 59/1992 e successive modificazioni;

w) gestisce il collocamento delle azioni di sovvenzione e di partecipazione cooperativa nonché degli altri strumenti finanziari affidato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto;

x) propone all'Assemblea le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale di cui all'art. 5 della L. 59/1992 e successive modificazioni;

y) decide in merito all'acquisto ed alla cessione delle azioni del Consorzio;

z) delibera in merito alla istituzione o alla soppressione di sedi secondarie e di unità locali; agli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative; al trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

La nomina di avvocati e procuratori alle liti, sia attive che passive, riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giudizio è di competenza del Consiglio di Amministrazione. Laddove sussistano ragioni di urgenza, la nomina di avvocati e procuratori alle liti, sia attive che passive, riguardanti il Consorzio davanti a qualsiasi autorità giudiziaria od amministrativa ed in qualunque grado di giudizio, potrà essere effettuata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vicepresidente o dal Consigliere Delegato o dal Direttore Generale, nei limiti della procura a lui conferita, con obbligo di riferire alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi comunque entro e non oltre trenta giorni dalla nomina di avvocati e procuratori fatta in ragione dell'urgenza.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare, determinandolo nelle relative deliberazioni, parte delle proprie attribuzioni, compreso il potere di conferire e revocare procure, nonché la firma sociale, ad uno o più dei suoi membri, o ad uno o più dirigenti ed impiegati, tanto unitamente che disgiuntamente; infine, per la trattazione o la definizione di affari speciali e per l'assolvimento di determinate

incombenze, esso può delegare i legali rappresentanti, gli amministratori o i dipendenti dei Soci cooperatori.

Art. 41 – SOSTITUZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

In caso vengano a mancare uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile.

Art. 42 – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale nei confronti dei terzi ed in giudizio e la firma sociale. In caso di sua assenza o suo impedimento, esse spettano al Vice-Presidente od in mancanza di esso al Consigliere delegato.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Presidente è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, egli può delegare parte dei propri poteri al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, a dirigenti e dipendenti del Consorzio o a terzi.

Fermo quanto stabilito dall'art. 39, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti i consiglieri siano adeguatamente informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

CAPO III

COLLEGIO SINDACALE

COLLEGIO SINDACALE – CONTROLLO CONTABILE

Art. 43 - COLLEGIO SINDACALE

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, Codice Civile, il Consorzio procede alla nomina del collegio sindacale; è comunque facoltà dell'Assemblea dei Soci deliberare di procedere alla nomina.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea, che ne elegge il Presidente e ne determina il compenso annuo valevole per tutta la durata del loro ufficio.

In caso di emissione di strumenti finanziari dotati di diritti di amministrazione, i relativi possessori possono eleggere nel complesso sino ad un terzo dei componenti dell'organo di controllo.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Consorzio e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività

sociale. Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi nell'apposito libro.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni e delle riunioni deve redigersi verbale sottoscritto dagli intervenuti. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

I Sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle Assemblee.

Art. 44 – CONTROLLO CONTABILE

Il controllo contabile è esercitato da un Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'incarico di controllo contabile è conferito, sentito il Collegio Sindacale, ove nominato, dall'Assemblea, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore o alla Società di Revisione per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico; esso può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Non possono essere incaricati del controllo contabile e, se incaricati, decadono dall'ufficio i soggetti indicati nell'art. 2409-quinquies, primo comma, C. C.; nel caso di Società di Revisione, le disposizioni di tale articolo si applicano con riferimento ai Soci della medesima ed ai soggetti incaricati della revisione.

Il Revisore Contabile o la Società di Revisione esercitano il controllo contabile secondo le vigenti disposizioni di legge.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409-bis del codice civile, l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VI

DIRETTORE GENERALE

Art. 45 – DIRETTORE GENERALE - VICEDIRETTORE GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un Direttore Generale del Consorzio ed eventualmente un Vice-Direttore Generale, determinandone le attribuzioni e la retribuzione.

TITOLO VII

Art. 46 – FORO CONVENZIONALE

Tutte le controversie derivanti dal presente statuto, comprese quelle insorte in materia di recesso, esclusione e tutte le altre relative all'interpretazione ed all'applicazione delle disposizioni statutarie, regolamentari o delle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti, saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro di Bologna, Tribunale delle Imprese, con esclusione di qualsiasi altro foro.

La presente clausola ha per oggetto anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero promosse nei loro confronti e, pertanto, è per essi vincolante, a seguito dell'accettazione dell'incarico.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Consorzio e la Consorzata assegnataria dell'esecuzione dei lavori (anche dopo eventuale esclusione della consorzata dal Consorzio), in relazione alla loro assegnazione, saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro di Bologna, Tribunale delle Imprese, con

esclusione di qualsiasi altro foro.

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra il Consorzio e la Consorzziata assegnataria dell'esecuzione dei lavori (anche dopo eventuale esclusione della consorzziata dal Consorzio), in relazione al pagamento dei lavori o degli stati di avanzamento o dei saldi da parte del Consorzio o della stazione appaltante, nonché qualsiasi controversia in tema di compensazioni tra crediti e debiti intercorrenti tra Consorzio e consorzziata (anche esclusa dal Consorzio) saranno devolute in via esclusiva alla cognizione del Foro di Ravenna, con esclusione di qualsiasi altro Foro.

TITOLO VIII

REQUISITI DELLE COOPERATIVE A MUTUALITA' PREVALENTE

Art. 47 – LIMITI AI DIVIDENDI - INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE

In merito al rispetto dei requisiti di legge per la mutualità prevalente, è fatto divieto di:

- a) distribuire ai Soci operatori dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai Soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i Soci operatori.

Art. 48 – DEVOLUZIONE PATRIMONIALE

In caso di scioglimento del Consorzio, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere obbligatoriamente devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Art. 49 - INDEROGABILITA' DEI REQUISITI MUTUALISTICI

Le clausole mutualistiche di cui all'art. 26 D. Lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577 convertito nella legge 2 aprile 1951 n. 302 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché il disposto dell'art. 2514 del Codice Civile prevalgono su tutte le clausole del presente statuto e dettano criteri inderogabili per la interpretazione delle stesse.

Le clausole di cui agli artt. 22, 29, 47, 48 sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 50 – REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio, i rapporti tra il Consorzio ed i Soci operatori saranno regolati e disciplinati da uno o più regolamenti interni, predisposti dal Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea Ordinaria dei Soci con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre predisporre i sistemi di controllo interni ed il Codice Etico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Ordinaria dei Soci.

Art. 51 – SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

In qualunque caso di scioglimento del Consorzio, l'Assemblea dei Soci nominerà uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.

Art. 52 – NORME APPLICABILI AL CONSORZIO

Il Consorzio è regolato dalle disposizioni previste nel presente Statuto e, per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle

cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili.

F.to: LUIGI PATIMO

F.to: STEFANIA PALMIERI NOTAIO